

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Onorari avvocato, criterio della parcella unica: liquidazione a carico del soccombente del compenso spettante al difensore di più parti vittoriose con identica situazione processuale**

*Va ribadito che in tema di onorari di avvocato, il criterio della parcella unica - secondo cui, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della tariffa forense approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone, aventi la stessa posizione processuale, l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci - deve presiedere anche alla liquidazione, a carico del soccombente, del compenso spettante al difensore di più parti vittoriose con identica situazione processuale, in base al principio generale secondo cui il soccombente non può essere tenuto a rimborsare alla parte vittoriosa più di quanto questa debba al difensore, in relazione all'attività concretamente svolta.*

## **Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 23.12.2015, n. 25923**

*...omissis...*

Con i primi tre motivi di ricorso - che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente - la xxxxxxxx l'omessa motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La ricorrente si duole del fatto che il percorso argomentativo seguito dalla Corte di Appello, nel disattendere la domanda di accertamento dell'illecito concorrenziale posto in essere dagli appellati, sia, sotto diversi profili, del tutto inadeguato ed idoneo ad evidenziare le ragioni per le quali l'organo giudicante sia pervenuto alla decisione di rigettare l'appello proposto dall'odierna ricorrente. Sotto un diverso profilo, poi, ma sempre sul piano motivazionale, il giudice di seconde cure avrebbe operato un malgoverno della risultanza processuali, pretermettendo la considerazione di elementi decisivi che, ove presi in considerazione, avrebbero potuto indurre la Corte ad una decisione diversa da quella adottata.

I motivi sono inammissibili.

Ed invero, a tenore dell'art. 366 bis c.p.c., comma 2, (applicabile alla fattispecie *ratione temporis*), la formulazione della censura ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 deve contenere un "momento di sintesi" omologo del quesito di diritto, che costituisca un *quid pluris* rispetto all'illustrazione del motivo operata dalla parte ricorrente (cfr., *ex plurimis*, Cass. 8897/08; 2652/08; Cass. S.U. 11652/08; 16528/08). E ciò anche quando l'indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, o dalle sue conclusioni, attesa la "ratio" che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflative del filtro di accesso alla Suprema Corte, la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l'errore commesso dal giudice di merito (Cass. n. 24255/2011).

Per converso, nel caso di specie, il ricorrente ha del tutto omesso di formulare il necessario momento di sintesi, con l'indicazione del fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione a ciascuna delle censure di vizio di motivazione proposte.

Per tali ragioni, dunque, i motivi in esame, poichè inammissibili, non possono trovare accoglimento.

Con il quarto motivo di ricorso, la Leghicon s.r.l. denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il giudice di seconde cure avrebbe, invero, omesso di pronunciarsi su di un motivo di appello proposto dalla odierna ricorrente, ovvero sulla censura con la quale la xxxxxx che la sottrazione di dipendenti, posta in essere dalla xxx., era finalizzata ad ottenere dagli stessi informazioni di natura commerciale riservate, concernenti le "prassi" instaurate dalla società ricorrente con clienti e fornitori, delle quali solo gli ex dipendenti potevano essere a conoscenza.

La censura è inammissibile sotto un duplice profilo.

Sotto il primo profilo, infatti, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, sebbene non sia, invero, indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo all'art. 112 c.p.c., è - tuttavia - pur sempre necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. S.U. 17931/2013; Cass. 24553/2013).

Nel caso di specie, per contro, la ricorrente non fa riferimento alcuno alla nullità della sentenza derivante - in ipotesi - dalla pretesa omissione di pronuncia, essendosi limitata - dopo avere menzionato, nella rubrica del motivo, l'omessa pronuncia su uno dei motivi di appello proposti - ad operare un generico riferimento ad una "omessa motivazione" della sentenza su un punto decisivo de giudizio.

Sotto il secondo profilo, è inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integrante nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte (cfr., ex plurimis, Cass. 14561/2012; Cass. 17048/2015). La ricorrente non ha, per contro, trascritto - almeno nella parte che rileva ai fini di consentire alla Corte la delibazione di ammissibilità e fondatezza della censura in esame - il motivo di appello che assume pretermesso dal giudice di seconde cure.

Per tali ragioni, il mezzo è, di conseguenza, inammissibile.

Con il quinto motivo di ricorso, la L. s.r.l. denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233 c.c. e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Avrebbe errato la Corte di Appello nel liquidare la somma di Euro 24.610,46 per ciascuno degli appellati (E. s.xxxxxx., a tenore del quale, qualora in una causa l'avvocato assista più persone aventi la medesima posizione processuale, l'onorario unico può essere aumentato, per ogni parte oltre la prima, nella misura del 20%.

Si duole, inoltre la L. s.r.l. del fatto che la Corte territoriale abbia liquidato gli onorari di lite in misura eccedente il massimo tabellare.

Il motivo è parzialmente fondato.

Va osservato, infatti, che, in tema di onorari di avvocato, il criterio della parcella unica - secondo cui, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della tariffa forense approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone, aventi la stessa posizione processuale, l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci - deve presiedere anche alla liquidazione, a carico del soccombente, del compenso spettante al difensore di più parti vittoriose con identica situazione processuale, in base al principio generale secondo cui il soccombente non può essere tenuto a rimborsare alla parte vittoriosa più di quanto questa debba al difensore, in relazione all'attività concretamente svolta (cfr. Cass. 18624/2010; 17147/2015). Nel caso di specie, la Corte di Appello ha, invece, liquidato le spese in misura di Euro 24.610,46 per ciascuno dei convenuti, tutti assistiti dal medesimo difensore, violando la disposizione succitata. Ne deriva che, in parziale accoglimento del motivo di ricorso in esame, le spese processuali del giudizio di appello vanno riliquidate nella somma complessiva di Euro 34.454,64 (maggiorazione del 40% sull'onorario determinato per la prima parte, in ragione della difesa prestata a favore di altre due parti).

Il motivo è, invece, inammissibile sotto il profilo concernente la denunciata violazione dell'art. 2233 c.c.. La ricorrente censura, infatti, del tutto genericamente la liquidazione globale del compenso, poichè - a suo dire -

supererebbe del doppio i minimi tariffari. Per contro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima, senza la puntuale esposizione delle singole voci in concreto liquidate da giudice, è eccessivamente generico e rende il ricorso inammissibile (cfr. Cass. 1382/2003; 2862/2005; 20808/2014).

L'accoglimento del quinto motivo ricorso, nei limiti suindicati, comporta la cassazione dell'impugnata sentenza in parte qua. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell'esercizio del potere di decisione nel merito di cui all'art. 384 c.p.c., comma 1, liquida le spese del giudizio di appello nella somma complessiva di Euro 34.454,64, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Concorrono giusti motivi, tenuto conto della parziale soccombenza della ricorrente, per dichiarare compensate per un terzo le spese dalla medesima sostenute del presente giudizio, ponendosi gli altri due terzi a carico dei resistenti, nella misura di cui in dispositivo.

p.q.m.

La Corte Suprema di Cassazione;

dichiara inammissibili i primi quattro motivi di ricorso ed accoglie i quinto, nei limiti di cui in motivazione; cassa l'impugnata sentenza limitatamente alle spese del giudizio di appello, che liquida nella somma complessiva di Euro 34.454,64, oltre spese forfettarie ed accessori di legge; condanna i resistenti al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida, in ragione di due terzi, in Euro 2.000,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, dichiarando compensato tra le parti il terzo residuo.